

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice

Art. 128 Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.